



## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

### DECRETO N. 21/2015

#### Regolamento sullo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente nautica

*Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Nogaro,*

**VISTO:** l'art. 39 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, recante "Codice della nautica da diporto";

**VISTO:** il D.M. 146/2008 recante "Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto" e, in particolare, gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

**VISTI:** gli articoli 9, comma 5, 15 e 16 nonché gli allegati D, E ed F del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997, recante "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";

**VISTO:** il D.M. 04.10.2013 (G.U n. 271/2013), il quale introduce la metodica a quiz per lo svolgimento degli esami di patente nautica e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 comma 1, l'entrata in vigore del nuovo regime è rimandata al giorno di entrata in vigore del Decreto Direttoriale previsto all'art. 9 del D.M. suddetto;

**VISTA:** la Circolare n. 261897 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Naviglio in data 4 marzo 1998, con il quale sono state fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio;

**VISTO:** il Dispaccio n. 310091 in data 21.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di esami a quiz;

**VISTO:** il Dispaccio n. 2606 in data 10.02.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ritiene opportuna l'adozione, da parte dei Comandi periferici che intendano adottare la procedura d'esame teorico a quiz, dell'applicativo (database dei quiz e software) elaborato dalla Direzione Marittima di Genova;

**VISTO:** il Dispaccio n. 66907 in data 16.07.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alla problematica della validità temporale delle domande di ammissione agli esami di patente nautica nei casi di assenza e inidoneità;

**VISTO:** il Regolamento Provinciale per la Disciplina dell'attività di Scuola nautica, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 52 in data 28 settembre 2009;

**CONSIDERATO:** che l'art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 431/1997 sopra richiamato, prevede per la prova teorica la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame";

**RITENUTO:** opportuno, nelle more della definitiva attuazione del sopracitato D.M. 4 ottobre 2013, dettare disposizioni provvisorie della normativa in premessa volte a disciplinare, nel dettaglio, le modalità di svolgimento degli esami stessi nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza nonché trasparenza dell'azione amministrativa;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Generalità**

1. Le sedute d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C, sono tenute, di massima, con cadenza settimanale, nelle giornate del lunedì e del giovedì.
2. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore 09.00 e si svolgono presso la sede di questo Ufficio Circondariale Marittimo, sito in Via del Porto n. 44 a San Giorgio di Nogaro, ovvero in altra sede nei casi previsti dall'art. 44 del D.M. 146/2008 citato in premessa.
3. Il candidato si presenta all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. La sessione d'esame inizia con l'appello nominale dei candidati, l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione degli assenti. Si procede quindi all'espletamento della prova teorica al termine della quale, una volta consegnati gli elaborati, l'Esaminatore unico o la Commissione eseguono la correzione e comunicano al candidato l'esito della prova, fornendo anche le eventuali spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.
4. I candidati giudicati idonei sono ammessi alla prova pratica. Ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice o dell'Esaminatore unico, in caso di condimento non idoneo, la prova pratica può essere rinviata ad altra data o effettuata in occasione di altra sessione d'esame. L'Ufficio patenti nautiche comunica, non appena possibile, ai candidati interessati la nuova data d'esame. In tal caso al candidato non è richiesta una nuova dichiarazione di disponibilità.
5. I candidati risultati non idonei agli esami dovranno presentare nuova dichiarazione di disponibilità. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica potranno ripetere la prova una sola volta dopo almeno un mese dalla data dell'esame. I candidati che abbiano superato la prova teorica e non quella pratica potranno sostenere nuovamente la sola prova pratica dopo almeno un mese dalla data d'esame.
6. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico.

### **Articolo 2**

#### **Patenti di categoria "A" e "C" entro 12 miglia dalla costa**

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro 12 miglia dalla costa sono svolte, conformemente al previsto programma ministeriale, con le seguenti modalità:
  - a) Una prova teorica, sostenuta dinanzi all'Esaminatore unico, svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame, per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (art. 15 comma 2 D.P.R.431/97), ed è articolata in due fasi:
    - a.1) la prima fase consiste nella risoluzione di un questionario base, somministrato tramite schede di esame, articolato in 20 (venti) domande. Ciascuna domanda comporta tre possibilità di risposta, delle quali una sola esatta. Per lo svolgimento della suddetta prova è concesso un tempo massimo di 30 (trenta) minuti. La prova si intende superata con un numero massimo di 3 (tre) errori. In tal caso viene ammesso alla seconda fase. Con 4 (quattro) o più risposte errate (si considera errata anche la risposta lasciata in bianco) il

candidato è giudicato non idoneo e viene escluso dall'esame. La risposta è considerata valida apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l'esaminatore vi appone rispettivamente un "SI" oppure un "NO".

- a.2) nella seconda fase il candidato deve dimostrare di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali della navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua del carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 15 (quindici) minuti. La prova è superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.
- b) il candidato che superi la prova teorica è ammesso alla prova pratica. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. L'unità da diporto in questione, riconosciuta dall'Esaminatore unico idonea ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.P.R. 431/97 citato in premessa, deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed eventualmente con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, l'esaminatore unico, con la collaborazione del personale dell'U.O. Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare la prova pratica. Il candidato, se persona diversa dal titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, presenterà all'Autorità Marittima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove attesta, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola in quanto autorizzato dal titolare medesimo.
- b.1) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di sole unità a motore il candidato deve dimostrare all'Esaminatore unico di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza di azione e capacità le manovre necessarie relativamente ad ormeggio e disormeggio, recupero di uomo a mare, preparativi per la navigazione con cattivo tempo, impiego delle dotazioni di sicurezza/mezzi antincendio/mezzi di salvataggio.
- b.2) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di unità a vela/motore/propulsione mista, sostenuta dinanzi ad un esaminatore unico assistito da un esperto velista scelto tra i nominativi designati dalla Federazione Italiana Vela e/o della Lega Navale Italiana, il candidato, oltre a quanto previsto al precedente punto b.1), deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Può essere altresì richiesto al candidato di eseguire nodi marinareschi nonché di rispondere ad alcune domande integrative della prova che l'esperto velista ritenga opportuno formulare ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;
2. Il candidato è giudicato "idoneo" se supera entrambe le prove (teorica e pratica).

### Articolo 3

Patenti di categoria "A" e "C" senza alcun limite di distanza dalla costa

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

a) Una prova teorica, sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'art. 29 comma 2 del D.M.146/2008 citato in premessa, svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame, per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (art.15 comma 2 D.P.R.431/97), ed è articolata in due fasi:

a.1) la prima fase consiste nel somministrare al candidato 4 esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti. Sulle istruzioni di svolgimento del compito saranno indicate le eventuali tolleranze di errore sui dati richiesti (risultati). La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti 3 (tre) esercizi su i 4 (quattro) proposti; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non superi la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

a.2) Ai candidati risultati idonei alla prima fase sarà somministrato un questionario nel quale la risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio; a fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, la Commissione vi appone rispettivamente un "SI" ovvero un "NO". La risposta non data è computata come risposta errata. Il questionario è strutturato come segue:

a.2.1) nel caso di candidato non titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame teorico consiste nella risoluzione del questionario base di cui al precedente art. 2, comma 1 punto a.1), e di un questionario integrativo, somministrati tramite rispettive schede d'esame, per un totale di 33 (trentatré) domande complessive; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta, delle quali una sola è esatta. Il questionario base ed il questionario integrativo sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di 50 (cinquanta) minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul questionario base un numero massimo di 3 (tre) errori e sul questionario integrativo un numero massimo di 2 (due) errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Al quarto errore commesso nel questionario base oppure al terzo errore commesso nel questionario integrativo, il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

a.2.2) nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del questionario integrativo di cui al precedente punto a.2.1), somministrato tramite schede di esame, articolato in 13 (tredici) domande vertenti sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta; ciascuna domanda presenta 3 (tre) alternative di risposta, delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 20 (venti) minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 2 (due) errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Al terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

Il candidato idoneo ai questionari è ammesso alla prova pratica. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. L'unità da diporto in questione deve essere

riconosciuta idonea dalla Commissione esaminatrice, iscritta negli appositi registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, nonché coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed eventualmente con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione esaminatrice, con la collaborazione del personale dell'U.O. Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare la prova pratica. Il candidato, se persona diversa dal titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, presenta all'Autorità Marittima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove attesta, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola in quanto autorizzato dal titolare medesimo.

- b.1) Durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di sole unità a motore il candidato deve dimostrare alla Commissione esaminatrice di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie quali l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio e antincendio;
  - b.2) Durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di unità a vela/motore/propulsione mista, il candidato deve dimostrare alla Commissione esaminatrice, integrata dall'esperto velista scelto tra i nominativi designati dalla Federazione Italiana Vela e/o della Lega Navale Italiana, oltre a quanto previsto al precedente punto b.1), di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Può essere altresì richiesto al candidato di eseguire nodi marinai (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, savoia, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande integrative della prova che l'esperto velista ritenga opportuno formulare ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale.
2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove (teorica e pratica).
  3. Il candidato in possesso dell'abilitazione limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.

#### Articolo 4

##### Disposizioni finali e transitorie.

1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (carta nautica ad uso didattico, squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione I.I. 3070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, e dell'Allegato E, para 7, del D.P.R. 431/1997 nonché della Circolare prot. n. 261299 in data 04.03.1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo

9. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 01 settembre 2015. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

*Porto Nogaro, 24 giugno 2015*

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) *Dennis VINCI*